



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **23 febbraio 2021**

Se non compili il prospetto, l'aiuto di Stato comunque ti spetta

La non condivisibile posizione dell'Agenzia Entrate.

Nella compilazione dei quadri RP ed RU non è desueto trovare nelle istruzioni che la tal agevolazione va indicata **a pena di** decadenza.

In realtà il legislatore, soprattutto nelle leggi speciali in materia di crediti d'imposta, inserisce nel dettato normativo tale locuzione.

Ma quando tale disposizione non è riportata in alcuna norma, quale valore ha l'indicazione perentoria posta dall'Agenzia entrate?

Chi scrive ritiene che al massimo l'incompleta dichiarazione possa dar luogo alle sanzioni appositamente previste dall'art. 8 del D.Lgs. 471/1997, ovvero la sanzione da 250 a 2.000 euro, peraltro sanabile mediante il ravvedimento operoso.

La mancata indicazione di una detrazione da luogo alla presentazione di un'integrativa a favore e, per quanto riguarda gli aiuti di Stato gli obblighi comunicativi sono a carico dell'AE per l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Ne ricaviamo che, quando non legislativamente prevista, le indicazioni perentorie in merito alla perdita dei benefici se non indicati non possano sussistere e si prestano a specifica contestazione in sede di contenzioso tributario.